



AGEA

Agenzia per le erogazioni in agricoltura

UFFICIO MONOCRATICO

Via Palestro, 81 00185 - Roma

Tel. 06/494991 Fax 06/4453940

Telex 06/620064

Roma, 24.06.2003

CIRCOLARE n. 29

PROT N. 4994/ U.M.

Al Ministero Politiche Agricole e Forestali
Dir.ne Gen.le delle Politiche Com.rie e Intern.li
- Div. PAGRVI
-Div.FEOGA
Via XX Settembre 20 00185 **ROMA**

All'**A.P.T.I.** - Via Collina 48 - 00187 **ROMA**

All'**UNITAB** - Via Fabio Massimo, 72
00185 - **ROMA**

All'**O.N.T. Italia** - Via XXIV Maggio 43 - 00187 **ROMA**

Alla **COLDIRETTI-DIP.ECON.CO**
Via XXIV Maggio 43 - 00187 **ROMA**

Alla **CONF.NE ITALIANA AGRICOLTORI**
Via Mariano Fortuny 3 - 00196 **ROMA**

Alla **CONFAGRICOLTURA**
C.so V. Eman.le 101 - 00186 **ROMA**

Alla **COPAGRI** - Via Tevere 15 - 00100 **ROMA**

Alla **F.AGRI.I.**- Via del Teatro Valle,51 00186 **ROMA**

Alla **CONFCOOPERATIVE FEDERAGROALIM.**
Via de' Gigli D'Oro,21 - **00186 ROMA**

All'**ANCA LEGA Coop** Via Guattani,9 - **00161 ROMA**

Alla Org.ne Interprof.le **INTERBRIGHT**
Via de' Gigli d'Oro 21 - 00186 **ROMA**

Alla Org.ne Interprof.le **INTERORIENTALI**
Via Vecchia Leverano - 73047 **MONTERONI di LECCE**

All' **Ass.ne Interprof.le Tabacco**
Via Croce 6 - 37060 **CA' DEGLI OPPI (VR)**

All'**E.T.I.** - Ente Tabacchi Italiani
P/za G. da Verrazzano - 00154 **ROMA**

Alla **S.G.S. Italia srl**
Via Cesare Balbo, 3 - 06121 **PERUGIA**

AGRISIAN
Via Palestro, 32 - **ROMA**

All'**Ufficio Tecnico - SEDE**

E, P.C.:

Comando Carabinieri - Politiche Agricole
Via Torino, 44 - 00184 **ROMA**

OGGETTO: Settore Tabacco - Controlli in campo - Raccolto 2003 -

DISPOSIZIONI GENERALI

Il Reg.(CE) n.2848/98, agli artt. 43, 44 e 46, dispone l'esecuzione dei controlli in loco da effettuare da parte degli Stati membri, allo scopo di verificare i dati riportati nei contratti di coltivazione, in particolare per quanto riguarda il rispetto del termine per il trapianto e l'ubicazione delle particelle, l'accertamento varietale, la misurazione della superficie

L'AGEA procederà alla estrazione di un campione di aziende nelle quali controllare il rispetto del termine per il trapianto, denominato *Campione A*, e un campione di aziende, denominato *Standard*, nelle quali controllare ubicazione varietà e superficie delle particelle dichiarate.

Campione Standard

L'Organismo incaricato dei controlli provvederà a comunicare via fax alle Associazioni i nominativi dei soci estratti a campione, sulla base dei criteri prefissati da questa Azienda, con il relativo calendario dei sopralluoghi, con un preavviso non superiore alle 48 ore, come prevedono le disposizioni della Comunità in materia di controlli inopinati.

Si dispone che ai sopralluoghi sia presente un incaricato dell'Associazione, preferibilmente il tecnico responsabile dell'assistenza nei confronti dell'azienda da controllare, il quale dovrà apporre la propria firma, congiuntamente al produttore, sul verbale di controllo che verrà redatto al termine della verifica.

L'incaricato dell'Associazione dovrà esibire ai tecnici controllori apposita delega firmata dal legale rappresentante dell'Associazione stessa.

Si precisa che si è ritenuto necessario richiedere la presenza delle Associazioni nella fase di esecuzione dei controlli, in quanto le stesse possono essere assoggettate all'applicazione delle sanzioni previste dall'art.50 par.2 ter del Reg.(CE) 2848/98, sulla base di quanto risultante dai controlli stessi.

Campione A

L'organismo incaricato dei controlli procederà alla esecuzione di sopralluoghi in campo atti ad accertare il rispetto dei termini previsti per le operazioni di trapianto.

I controlli in campo saranno così articolati:

Primo controllo – il sopralluogo verrà eseguito in una data compatibile alla verifica del I trapianto (entro il 30 giugno);

Secondo controllo – il sopralluogo verrà eseguito in una data compatibile alla verifica del II trapianto (entro il 30 luglio);

Nei casi negativi – Primo e secondo controllo – si procederà al **Terzo controllo** con convocazione in contraddittorio delle aziende risultate negative al trapianto nei precedenti controlli

METODOLOGIA DI CONTROLLO

Campione Standard

L'incontro con il produttore e l'Associazione verrà preceduto, in alcune zone, e comunque ove possibile, da un'indagine speditiva sulle particelle dichiarate.

Nel corso del sopralluogo il tecnico procederà alla verifica del rispetto dei requisiti ambientali così come previsto negli altri settori di intervento ed in linea con la normativa comunitaria.

Successivamente, il sopralluogo si svolgerà in contraddittorio e vi dovranno necessariamente presenziare sia il produttore o titolare dell'Azienda di produzione che il delegato dell'Associazione, salvo il caso in cui il primo deleghi per iscritto altra persona di fiducia o eventualmente lo stesso delegato dell'Associazione.

Questi, in tal caso, dovrà apporre sul verbale la propria firma sia come delegato del produttore, in assenza dello stesso, che dell'Associazione.

Le risultanze del sopralluogo verranno trascritte sul verbale di controllo, composto essenzialmente di un frontespizio e di due allegati.

Il frontespizio (mod.V1) riporterà già prestampati i dati dell'azienda da controllare, inclusi quelli del piano di coltivazione allegato all'impegno sottoscritto dal coltivatore.

Il tecnico controllore riporterà sullo stesso le risultanze dell'accertamento effettuato sulle particelle dichiarate prendendo in considerazione anche eventuali anomalie catastali (variazioni catastali, frazionamenti, usi civici, zone demaniali etc.) che si dovessero evidenziare, purché riconducibili alle stesse particelle dichiarate.

Per quanto riguarda, invece, eventuali coltivazioni effettuate su particelle non dichiarate, il controllore effettuerà il rilevamento, **se richiesto** dall'azienda di produzione, a condizione che l'ubicazione di queste ricada nella medesima provincia di quelle dichiarate e purché venga esibita la documentazione probante relativa al titolo di possesso, unitamente alla documentazione catastale (visura e mappa catastale), e ne riporterà le risultanze sull'apposito modello V2 allegato al verbale.

La compilazione e sottoscrizione di tale modello costituisce istanza nei confronti dell'AGEA, da parte del produttore e dell'Associazione, finalizzata ad ottenere il conteggio della superficie riscontrata sulle particelle non dichiarate quale superficie coltivata utile.

Sottoscrivendo l'apposita dichiarazione contenuta nel modello, infatti, non sarà necessario presentare alcun ricorso, ma verranno applicate, in luogo delle sanzioni previste **dall'art. 50, paragrafo 2, del Reg.(CE) 2848/98**, qualora ne ricorrano le condizioni, quelle di cui ai **paragrafi 2 bis e 2 ter, del medesimo articolo**, rispettivamente nei confronti del produttore e dell'associazione.

L'istanza non potrà essere accolta qualora le superfici inserite in tale fase dovessero generare, ad un successivo controllo, ulteriori situazioni di supero con altri coltivatori.

E' inoltre previsto un allegato (mod.V3) con il quale il produttore potrà fornire eventuali dichiarazioni da mettere a verbale, da sottoporre in caso di ricorso a valutazione da parte dell'AGEA, ivi incluse informazioni relative a particelle non dichiarate che non sia possibile inserire nel modello V2 (ad esempio, perché ricadenti in province diverse da quelle dichiarate e/o perché non supportate da titolo di possesso in regola), tenendo presente che la procedura adottata per l'inserimento dei piani di coltivazione, che esegue un controllo preventivo dei dati risultanti dal catasto informatico, fa ritenere estremamente improbabile il verificarsi del mero errore materiale.

AGEA – Agenzia per le erogazioni in agricoltura

Le copie del verbale e degli eventuali allegati che verranno rilasciate all'azienda e all'associazione avranno solo la funzione di presa d'atto di quanto rilevato, poiché l'esito del controllo, in termini di eventuali sanzioni da applicare, verrà successivamente deciso dall'AGEA.

In caso di esito negativo, questo verrà notificato alle aziende interessate:

- se associate, per il tramite dell'associazione di appartenenza; questa verrà informata mediante collegamento informatico al Sistema Tabacco.
- se produttori singoli, tramite comunicazione diretta.

In entrambi le ipotesi, gli eventuali ricorsi dovranno pervenire all'AGEA – Ufficio Ortofrutta e Tabacco - Via Palestro,81- 00185 Roma **entro e non oltre 30 gg. dalla data della notifica stessa**; pertanto non verranno presi in considerazione ricorsi pervenuti successivamente a tale termine.

Le risultanze del verbale rilasciato all'azienda e all'Associazione saranno relative al solo controllo oggettivo delle particelle presenti nel piano di coltivazione; le superfici accertate costituiranno solo elementi di base per il successivo calcolo degli esiti ai fini della determinazione della superficie e delle eventuali e relative sanzioni a carico del produttore e dell'Associazione. Si evidenzia inoltre che la verifica delle effettive situazioni di “condivisione” e “supero” sarà effettuata da AGEA a livello centrale a conclusione di tutti i controlli.

La consegna del verbale costituisce, ai sensi della legge 241/90, formale notifica della definizione e chiusura del procedimento tecnico di accertamento degli esiti dei controlli oggettivi. La chiusura del procedimento amministrativo, ai sensi della legge 241/90, sarà effettuata dall'AGEA solo dopo aver sottoposto i risultati dei controlli in campo alle ulteriori verifiche sul Sistema Integrato di Gestione e controllo previste dal Reg. CE 2419/01.

Per una migliore comprensione di quanto sopra esposto, si evidenzia di seguito l'impatto delle specifiche sanzioni in rapporto alla rispettiva casistica:

- Superficie coltivata valida riscontrata sulle particelle dichiarate > **90%** della superficie totale dichiarata coltivata nell'impegno di coltivazione del produttore = nessuna sanzione (solo eventuale abbattimento della produttività massima)
- Superficie coltivata valida riscontrata sulle particelle dichiarate < **90%** della superficie totale dichiarata coltivata nell'impegno di coltivazione del produttore = sanzione di cui al par.2, art.50 (riduzione tariffaria del premio per il 2003 e della quota di produzione per il 2004 pari al doppio dello scostamento percentuale rilevato, nonchè detrazione dall'aiuto specifico 2003 dell'associazione, pari alla metà della sanzione applicata per il medesimo raccolto al produttore, o all'intero ammontare in caso di applicazione per due anni consecutivi)
- Superficie coltivata valida comprensiva di quella riscontrata sulle particelle non dichiarate > **90%** della superficie totale dichiarata coltivata nell'impegno di coltivazione del produttore = sanzioni di cui ai par.2 bis e 2 ter, art.50 (riduzione tariffaria del premio al produttore pari al 5% e detrazione dall'aiuto specifico 2003 dell'associazione, pari alla metà della sanzione applicata per il medesimo raccolto al produttore, o all'intero ammontare in caso di applicazione per due anni consecutivi)
- Superficie coltivata valida comprensiva di quella riscontrata sulle particelle non dichiarate < **90%** della superficie totale dichiarata coltivata nell'impegno di coltivazione del produttore = sanzione di cui al par.2, art.50 (riduzione tariffaria del premio per il 2003 e della quota di produzione per il 2004 pari al doppio dello scostamento percentuale rilevato nonchè detrazione dall'aiuto specifico 2003 dell'associazione, pari alla metà della sanzione applicata per il medesimo raccolto al produttore, o all'intero ammontare in caso di applicazione per due anni consecutivi).

Campione A

La metodologia di controllo prevede, per le aziende appartenenti al campione, la verifica del rispetto dei termini di trapianto attraverso il sopralluogo in campo delle particelle inserite nel piano di coltivazione. Come detto i sopralluoghi verranno effettuati, relativamente al primo e secondo controllo, nei termini compatibili con le date previste per il trapianto; a seguito di verifiche negative qualora il trapianto non sia stato eseguito entro il 30 luglio 2003, si provvederà a comunicare via fax alle Associazioni i nominativi dei soci risultati negativi con il relativo calendario degli incontri, con modalità di convocazione analoghe al campione standard.

Nel corso dell'incontro in contraddittorio si svolgerà il terzo controllo per la verifica del trapianto nel quale dovranno necessariamente presenziare sia il produttore o titolare dell'Azienda di produzione che il delegato dell'Associazione, salvo il caso in cui il primo deleghi per iscritto altra persona di fiducia o eventualmente lo stesso delegato dell'Associazione.

Questi, in tal caso, dovrà apporre sul verbale la propria firma sia come delegato del produttore, in assenza dello stesso, che dell'Associazione.

Anche per il campione A sarà utilizzata la modulistica prevista per il campione Standard.

Per una migliore comprensione di quanto sopra esposto, si evidenzia di seguito l'impatto delle specifiche sanzioni in rapporto alla rispettiva casistica:

- Trapianto effettuato nella parcella indicata nel contratto di coltivazione **entro il 15 giugno, nessuna sanzione.**
- Trapianto effettuato nella parcella indicata nel contratto di coltivazione **entro il 30 giugno**, sanzione di cui al par.1, lett. a), art.50 (riduzione del 50% sul premio al produttore per il raccolto in corso e detrazione dall'aiuto specifico 2003 dell'associazione, pari alla metà della sanzione applicata per il medesimo raccolto al produttore, o all'intero ammontare in caso di applicazione per due anni consecutivi).
- Trapianto effettuato nella parcella indicata nel contratto di coltivazione **dal 1° luglio al 30 luglio**, sanzione di cui al par.1, lett. b), art.50 (riduzione del 100% sul premio per il raccolto in corso e detrazione dall'aiuto specifico 2003 dell'associazione, pari alla metà della sanzione applicata per il medesimo raccolto al produttore, o all'intero ammontare in caso di applicazione per due anni consecutivi).
- Trapianto effettuato nella parcella indicata nel contratto di coltivazione **dopo il 30 luglio, o nessuna coltivazione**, sanzione di cui al par.1, lett. b), secondo comma, art.50, (perdita del diritto a fruire del premio per il raccolto in corso e a ricevere una quota di produzione per il raccolto successivo).

TITOLI DI CONDUZIONE DEI TERRENI

Il tecnico controllore dovrà svolgere l'attività di verifica, e in caso di particelle in supero e/o non dichiarate anche di acquisizione, dei titoli di conduzione dei terreni; in caso di mancanza o di irregolarità, **non è consentito l'inserimento a verbale di superficie coltivata rilevata relativamente alla particella o alle particelle in questione.**

AGEA – Agenzia per le erogazioni in agricoltura

Si invitano pertanto le associazioni, onde evitare pesanti sanzioni, a curare con la massima diligenza la tenuta dei fascicoli aziendali dei propri soci, che dovranno essere corredati di mappe e visure catastali aggiornate all'anno solare in corso (o, se antecedenti, con apposita dichiarazione del produttore che attesti, sotto la propria responsabilità, che i dati contenuti in tale documentazione sono invariati) e titoli di conduzione registrati a termini di legge.

Si ribadisce infatti che le sanzioni predette non sono solo a carico dei produttori ma anche delle associazioni e che la mancanza del fascicolo aziendale e degli elementi informativi previsti dal D.P.R. 1.12.1999 n.503, ed in particolare dei titoli di conduzione, può comportare la revoca del riconoscimento.

Per agevolare tale attività si forniscono succintamente le seguenti indicazioni, anche in funzione delle innovazioni introdotte dalla Legge n. 448 del 23.12.98.

A) PROPRIETARIO COLTIVATORE: è sufficiente produrre la relativa visura catastale in originale o copia conforme, intestata allo stesso; altrimenti, atto notarile o denuncia di successione;

B) AFFITTO DI FONDI RUSTICI: si distinguono le seguenti tipologie:

B.1) Affitto verbale o scrittura privata autenticata: è necessario esibire la **denuncia annuale riepilogativa** presentata a cura di una delle parti presso qualsiasi Ufficio del Registro o delle entrate, **dei contratti in essere in corso di un anno** che, oltre ai dati relativi all'ubicazione, indichino anche gli elementi catastali delle particelle (L.448 del 23.12.98).

B.2) Affitto a coltivatore diretto: è necessario esibire l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata e trascritta, con annesse visure catastali in originale.

B.3) Affitto a conduttore non coltivatore: oltre ai documenti di cui al punto B.2, occorre la dichiarazione del conduttore inerente l'utilizzo dei terreni da parte del coltivatore.

C) USUFRUTTO: è necessario esibire atto notarile o denuncia di successione.

D) COMODATO: è necessario esibire il contratto registrato sottoscritto dalle parti, oppure, qualora il comodatario sia un familiare convivente del coltivatore, dichiarazione in carta semplice di appartenenza al medesimo nucleo familiare, o stato di famiglia aggiornato all'anno solare.

Si raccomanda la massima e tempestiva divulgazione del contenuto della presente nota.

FIRMATO:
IL TITOLARE
(Paolo Gulinelli)